



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI DOCENTI A CONTRATTO DELL'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ART. 23

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le modalità e le procedure con le quali l'Università Carlo Cattaneo – LIUC (di seguito LIUC) seleziona i docenti a contratto per far fronte alle esigenze didattiche, anche integrative.

Le Scuole individuano gli insegnamenti che non trovino copertura mediante l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori di ruolo e degli affidamenti ai ricercatori universitari della LIUC.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, le Scuole formulano al Consiglio Accademico proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati.

Le Scuole individuano per ciascun insegnamento un docente titolare quale responsabile dell'intera attività didattica. Con l'obiettivo di massimizzare la qualità della didattica erogata, il docente titolare ha facoltà di proporre alla Scuola il conferimento di incarichi a collaboratori. Titolari e collaboratori sono identificati tra i soggetti appartenenti all'albo di idonei.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto il Comitato Esecutivo nomina, per ciascun anno accademico, i docenti a contratto su proposta del Consiglio Accademico. I docenti nominati sono destinatari di un contratto di diritto privato.

Art. 2 - Soggetti destinatari

Possono essere conferiti mediante contratti, incarichi didattici relativi a interi insegnamenti, o loro parti o moduli, nonché incarichi didattici integrativi.

I contratti di insegnamento possono essere conferiti a:

1. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (ex art. 23 c.1 L.240/2010);
2. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali (ex art. 23 c. 2 L. 240/2010);
3. docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (ex art. 23 c. 3 L. 240/2010).

Art. 3 - Contratti di docenza, anche integrativa, ai sensi dell'art. 23, 2° comma della Legge 240/2010

In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici in materia di programmazione didattica, l'Università, sulla base delle proprie esigenze didattiche, anche integrative, può conferire incarichi di insegnamento a titolo oneroso o gratuito a soggetti italiani o stranieri, accademici o non accademici, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 23, 2° comma della Legge 240/2010.

La selezione del personale docente a contratto avverrà attingendo ad apposito albo di idonei costituito e aggiornato a cura dell'Università. A tale albo accedono tutti i docenti a contratto dell'Università

appartenenti alle categorie dei docenti di ruolo di altro Ateneo, non accademici e altre categorie di cui all'Anagrafica Docenti LIUC a partire dall'anno accademico 2015/2016.

Potranno accedere a tale albo studiosi italiani e stranieri, professionisti, dirigenti ed altro personale docente di ruolo presso altri Atenei, previa valutazione nel merito del profilo delle competenze scientifiche e didattiche dell'interessato.

Le candidature potranno essere presentate alle Scuole di competenza, attraverso modalità telematiche e dovranno essere documentate con idoneo curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni.

Le Scuole si avvarranno, per la valutazione, di una Commissione nominata dal Direttore della Scuola e, che resterà in carica per un anno accademico, coincidente con il mandato del Direttore e che si riunirà secondo il calendario definito dalla Scuola.

Art. 4 - Albo dei docenti idonei ai contratti di insegnamento

L'inserimento nell'albo degli idonei non costituisce alcuna garanzia di ottenere un contratto di insegnamento.

Il Rettore, sentito il Consiglio Accademico, provvederà a emanare i provvedimenti relativi all'eventuale esclusione dall'albo degli idonei di posizioni non attive da almeno tre anni accademici e di posizioni con indice di performance d'aula, stabilmente posizionate nell'ultimo decile di valutazione ovvero che non assicurino l'effettivo svolgimento delle ore aula attribuite.

Art. 5 – Contratti Lecturer

In conformità alle Linee guida per i contratti Lecturer approvate dal Consiglio di amministrazione, l'Ateneo può emanare avvisi di vacanza di incarichi da *Lecturer*, di durata triennale o biennale, per lo svolgimento di attività prevalentemente didattica, distinti per Settore scientifico-disciplinare, da attribuire mediante procedura comparativa, assicurando la pubblicità degli atti, ex art. 23 comma 2 della Legge 240/2010.

Gli elementi essenziali di ciascun avviso, con indicazione dei Settori scientifico-disciplinari pertinenti, dell'impegno richiesto al *Lecturer* e dell'impatto economico per l'Ateneo, vengono approvati dal Comitato Esecutivo in conformità alle predette Linee guida, su proposta delle Strutture didattiche o del Consiglio Accademico.

Ogni avviso di vacanza, emanato con Decreto rettorale, oltre ai predetti elementi essenziali, dovrà altresì indicare:

1. I requisiti necessari e preferenziali, con l'eventuale profilo del candidato;
2. Le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa;
3. Le funzioni che il *Lecturer* è chiamato a svolgere e la misura della remunerazione lorda prevista;
4. La tipologia contrattuale e la presumibile decorrenza dell'incarico.

Le candidature alla selezione dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dall'avviso, entro e non oltre il termine di scadenza ivi stabilito, utilizzando la modulistica allegata. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ateneo. Fa fede la data dell'ufficio postale accettante. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal relativo avviso.

Non può partecipare alla procedura chi sia coniuge, ovvero parente o affine sino al quarto grado del Rettore, di un professore di ruolo, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La valutazione comparativa delle candidature è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, composta di professori di ruolo o ricercatori, esterni o interni all'Ateneo, dotati di competenze scientifico-disciplinari pertinenti alla valutazione.

La selezione prevede obbligatoriamente una prova didattica volta ad accertare la competenza e la capacità didattica dei candidati. La prova dovrà simulare una lezione nell'ambito dei corsi che potrebbero essere assegnati al Lecturer. Essa verrà organizzata preferibilmente in presenza, in un'aula o sala dell'Ateneo, in subordine mediante sistemi di audio o video conferenza, in ogni caso con un preavviso, via posta elettronica ordinaria, inoltrato almeno 7 giorni prima, salvo consenso del candidato a un termine più breve. L'argomento della lezione, determinato anche mediante sorteggio, sarà comunicato ai candidati il giorno prima della prova stessa. Della prova, aperta al pubblico, è data pubblicità all'interno della Faculty, i cui componenti sono invitati a partecipare.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, PhD o equivalente conseguito in Italia o all'estero rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione del contratto.

La Commissione, che potrà riunirsi anche telematicamente, fissa i criteri di valutazione all'inizio dei suoi lavori. Al termine di questi, essa formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, stila una graduatoria dei candidati idonei e, sulla base della valutazione comparativa, propone il soggetto a cui affidare l'incarico.

I risultati della selezione devono essere validati dal Consiglio Accademico, cui compete conseguentemente di proporre al Comitato Esecutivo la nomina del soggetto indicato come vincitore dalla Commissione, o del primo fra gli altri idonei nel caso di rinuncia di quello o di ulteriori soggetti in graduatoria, ovvero di deliberare, con adeguata motivazione, la non copertura del posto di *Lecturer*. In occasione dell'approvazione dell'avviso, il Comitato Esecutivo può accordare delega per la nomina ad altro organo dell'Ateneo.

Il docente nominato è titolare di un contratto di diritto privato a tempo determinato senza vincolo di subordinazione.

La disciplina prevista nel contratto è da intendersi integrata dalle disposizioni relative ai diritti e ai doveri del Lecturer nello svolgimento del rapporto prescritte nelle Linee guida per i contratti Lecturer approvate dal Consiglio di Amministrazione. Queste ultime regolamentano anche le condizioni per l'eventuale rinnovo del contratto.

Nell'ambito della LIUC Business School possono essere previste figure particolari di Lecturer, disciplinate nell'apposito Regolamento.

Art. 6 - Contratti di docenza, anche integrativa, ai sensi dell'art. 23, 1° comma della Legge 240/2010

Il Comitato Esecutivo, con la stessa procedura prevista dall'art. 1, può conferire direttamente incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure di valutazione di cui ai precedenti articoli ai soggetti di cui al punto 1 dell'art. 2 nei quali sono ricompresi, a titolo esemplificativo:

1. docenti di ruolo, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, appartenenti ad altri atenei italiani oppure pensionati;
2. eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale o internazionale;
3. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
4. studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere.

Il conferimento dell'incarico avrà pertanto come destinatari soggetti italiani e stranieri, accademici o non accademici, in quanto esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e avrà durata di un anno accademico rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni.



Art. 7 - Contratti di docenza, anche integrativa, ai sensi dell'art. 23, 3° comma della Legge 240/2010

Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Comitato Esecutivo, su proposta del Rettore, previo parere del Consiglio Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università, può attribuire, anche utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 8 - Efficacia

Il presente regolamento, previsto dall'art. 23 della Legge n. 240/2010, entra in vigore secondo quanto definito nell'art. 9 dello Statuto.